

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
PROVINCIA DI UDINE

**Regolamento
di
Polizia Rurale**

Approvato con delibera consiliare n° 3 del 30 Gennaio 2002

INDICE

- TITOLO I -

GENERALITA'

- Art. 1 - Il Regolamento di Polizia Rurale
- Art. 2 - Il servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4 - Ordinanze

- TITOLO II -

COSTRUZIONI RURALI

- Art. 5 - Norme generali

a) CASE RURALI

- Art. 6 - Definizione
- Art. 7 - Impianti e locali di servizio
- Art. 8 - Impianti di depurazione delle acque luride domestiche
- Art. 9 - Deflusso delle acque meteoriche
- Art. 10 - Manutenzione
- Art. 11 - Difesa dagli insetti nocivi

b) FABBRICATI RURALI

- Art. 12 - Definizione
- Art. 13 - Norme generali
- Art. 14 - Ricoveri per animali. Caratteristiche generali
- Art. 15 - Stalle
- Art. 16 - Porcili e pollai
- Art. 17 - Allevamenti speciali
- Art. 18 - Concimaie. Caratteristiche generali
- Art. 19 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami
- Art. 20 - Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

- TITOLO III -

AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 21 - Limitazioni generali

Art. 22 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

Art. 23 - Accensione di fuochi

Art. 24 - Fosse e bacini di raccolta dell' acqua

Art. 25 - Libero deflusso delle acque

Art. 26 - Spurgo di fossi e canali

Art. 27 - Distanze per fossi, canali e alberi

Art. 28 - Mantenimento dei fossi

Art. 29 - Recisione di rami protesi e di radici

Art. 30 - Pulizia di marciapiedi e cunette

Art. 31 – Pulizia di fondi adiacenti le strade ed aree pubbliche

Art. 32 - Aratura dei terreni

Art. 33 - Strade vicinali

Art. 34 - Spigolatura

Art. 35 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Art. 36 - Pascolo vagante delle greggi

Art. 37 - Pascolo abusivo

Art. 38 - Trasporto di terra ed altri detriti

Art. 39 - Attraversamento dell'abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie

Art. 40 - Sanzioni per pascolo abusivo

- TITOLO IV -

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 41 - Autorizzazione

Art. 42 -Ambiti naturali tutelati

- TITOLO V -

AMBITI BOSCHIVI

Art. 43 - Definizione

Art. 44 - Utilizzo delle superfici boscate

- TITOLO VI -

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO/SANITARI

a) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 45 - Obbligo di denuncia

Art. 46 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 47 - Distruzione di animali morti

Art. 48 - Igiene delle stalle

Art. 49 - Impiego di mangimi medicati

b) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 50 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art. 51 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

Art. 52 - Misure contro la propagazione della piralide

c) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 53 - Norme generali

Art. 54 - Modalità d'impiego di presidi sanitari

Art. 55 - Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari

Art. 56 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Autorizzazione

- TITOLO VII -

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 57 - Definizione

Art. 58 - Tutela delle aree destinate

Art. 59 - Concimazione biologica

Art. 60 - Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbacce e parassiti

- TITOLO VIII -

ULTERIORI DIVIETI

Art. 61 – Altri atti vietati

- TITOLO IX -

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 62 – Custodia e detenzione di cani o altri animali

Art. 63 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 64 – Cattura dei cani e di altri animali

Art. 65 – Molestia agli animali

- TITOLO X -

PENALITA'

Art. 66 - Accertamenti delle contravvenzioni

Art. 67 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio. Recidiva

Art. 68 – Inottemperanza di ordinanza

Art. 69 – Pagamento in misura ridotta (Oblazione)

Art. 70 – Risarcimento dei danni

Art. 71 – Procedimento ingiuntivo

Art. 72 – Sequestro di mezzi e materiali che hanno causato l'infrazione

Art. 73 – Sospensione delle licenze

- TITOLO XI -

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74 - Entrata in vigore del regolamento

- TITOLO I -
GENERALITA'

Art. 1

Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo-rurale, paesaggistico e di tutela ambientale come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale, perseguendo la ricerca di ogni possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela dell'ambiente, dell'insediamento abitativo umano e delle attività turistico ricreative.

Art. 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio della Polizia Comunale, è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli Organi Comunali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma del C.P.P.

Art. 4

Ordinanze

La competenza ad emettere ordinanze ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché del presente regolamento, spetta al Responsabile del Servizio con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, salva la competenza del Sindaco all'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D. Lgs.267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi, nel caso siano dirette a cittadini ben identificati, debbono contenere: l'indicazione del cognome e nome, del luogo, data di nascita e residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

- TITOLO II -

COSTRUZIONI RURALI

Art. 5

Norme generali

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle costruzioni rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e risultanti dallo strumento urbanistico vigente. Nel caso in cui i fabbricati siano identificabili come insediamenti produttivi, il rilascio della Concessione edilizia è subordinato al parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

a) CASE RURALI

Art. 6

Definizione

Per casa colonica o rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderale, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Art. 7

Impianti e locali di servizio

Ogni abitazione dovrà essere dotata di acqua potabile, di un idoneo impianto di riscaldamento, di un impianto idrico - sanitario, di servizio igienico interno, di un magazzino per le derrate e di rustici per il deposito di materiali ed attrezzi di lavoro. I servizi igienici, dovranno essere complete di W.C., lavabo, doccia o vasca, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.

Art. 8

Impianti di depurazione delle acque luride domestiche

Le acque luride provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura dinamica dovranno essere chiarificate e disperse nel terreno nel rispetto delle norme tecniche generali, stabilite dalla Delibera Interministeriale del 4.2.1977 e succ. integrazioni e modificazioni e del Decreto legislativo 11. 05.1999 n. 152.

In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:

le vasche settiche tradizionali non dovranno essere utilizzate per nuovi insediamenti abitativi e quelle esistenti dovranno adeguarsi alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche generali, fissate dal Comitato dei Ministri del 4.2.1977 e del Decreto legislativo n. 152/1999 nei tempi che saranno stabiliti dai competenti uffici comunali con apposita ordinanza;

- nei pozzi neri, nelle fosse settiche tradizionali e tipo IMHOFF, così come negli impianti di depurazione con fase ossidativa prescritti per gli insediamenti maggiori non devono essere immesse acque meteoriche o di superficie, acque reflue da

attività lavorative, gas e vapori, fanghi o altri materiali di rifiuto, ma esclusivamente i liquami domestici;

- le fosse settiche, quelle di tipo IMHOFF ed i pozzi neri devono essere vuotati almeno una volta l'anno, per mezzo di ditte autorizzate, a cura e spese dei proprietari e per mezzo di pompa mobile munita di tubo flessibile da introdurre in ciascuna camera. Il materiale estratto deve essere versato senza alcuna dispersione, in carro-botte a tenuta stagna e smaltito secondo le apposite disposizioni comunali. Lo svuotamento e la pulizia devono avvenire preferibilmente nella stagione autunno-inverno.

Art. 9

Deflusso delle acque meteoriche

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Dovrà inoltre essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

Art. 10

Manutenzione

Per quanto disposto dall'art.223 del T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265, il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal Regolamento edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni e completamenti.

Qualora dalla non esecuzione di detti interventi possa derivare pericolo o danno a persone e cose, il Responsabile di servizio può eventualmente provvedere d'ufficio, secondo la procedura stabilita dall'articolo di legge citato.

Art. 11

Difesa dagli insetti nocivi

I conduttori di case coloniche debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare ed altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi d'acqua.

b) FABBRICATI RURALI

Art. 12

Definizione

Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione (fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito e conservazione).

Art. 13
Norme generali

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento in calcestruzzo o dotati di adeguate piastrellature, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi fitosanitari.

I fienili sopraelevati devono essere dotati di ringhiere di protezione contro le cadute, ed essere accessibili tramite scale fisse provviste di regolare certificato di collaudo statico.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo vanno soggetti alle norme vigenti di prevenzione incendi, per le quantità previste dalle norme stesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14
Ricoveri per animali. Caratteristiche generali

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art.54 del D.P.R. 303/56 e succ. modificazioni, nonché di quanto previsto dai DD.LL.vi 30.12.1992, n. 533 e 534, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori. Devono essere inoltre agevolmente pulibili e disinfettabili. I ricoveri ed i recinti all'aperto devono essere posti alle distanze minime dalle abitazioni e dai confini di proprietà previste dalle norme vigenti.

I recinti all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Per gli altri requisiti vale quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 15
Stalle

Le stalle di nuova costruzione devono rispettare le norme del vigente strumento urbanistico e il parere del Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio nonché quanto previsto dai DD.LL.vi 30.12.1992, n. 533 e 534. Le stesse non possono comunque comunicare con i locali di abitazione ed avere aperture sulla stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni. Le stalle non devono essere sottostanti ad ambienti abitabili.

In generale devono avere un'altezza media di m.3,50 e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 15 d'aria per ogni capo di bestiame minuto e mc 30 per ogni capo di bestiame grosso, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio. In ogni caso devono essere provviste di ampie porte e porte/finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e dotati di idonei scoli; le rastrelliere devono essere metalliche; le cunette di scolo delle orine devono essere impermeabili e finire nell'apposita vasca di raccolta collocata fuori dalla stalla.

Le stalle per vacche lattifere devono essere realizzate in conformità alle norme contenute nel D.M. n. 184 e n. 185 del 09.05.1991, n. 54/97 e D.L. 26.05.1997, n. 155, devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 9.5.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque verso il pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile sino all'altezza di m. 2, finestra apribile dall'esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

Ai sensi dell'art.233 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia o letamaio.

Art. 16

Porcili e pollai

Porcili e pollai devono rispettare quanto contenuto nel D.L.vo 30.12.1992, n. 534.

I porcili per il solo uso familiare devono essere realizzati in muratura e rispettare le distanze minime da abitazioni, strade e confini di terzi, previste dalle norme vigenti. Le mangiatoie e i pavimenti devono essere ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere ben inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

I pollai e le conigliere per il solo uso familiare, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti, devono avere una recinzione con altezza minima e distare dalle abitazioni, dai confini di terzi e dalle strade, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Gli allevamenti, essendo industrie insalubri di 1^a classe devono essere ubicati lontano dalle aree urbanizzate.

All'interno delle aree urbanizzate saranno ammessi solo allevamenti con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare titolare dell'allevamento ovvero (3 capi adulti bovini o equini o suini o ovini o caprini, 20 capi adulti, per animali di bassa corte).

Art. 17

Allevamenti speciali

Sono compresi tra gli allevamenti speciali, gli allevamenti di selvaggina stanziale, animali da pelliccia, struzzi, colombi, affini. Gli spazi e i ricoveri destinati a tali animali devono garantire sufficienti condizioni d'igiene, aerazione e protezione. La distanza dei recinti o dei locali dalle abitazioni sarà valutata caso per caso, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria competente e salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento.

Per le caratteristiche generali si applicherà la normativa specifica.

Art. 18

Concimaie. Caratteristiche generali

Le concimaie, i depositi di liquame e le condutture contenenti liquami domestici o animali, i pozzetti per le orine devono essere situati a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni e

possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore dalla distanza di rispetto prevista per l'edificazione lungo gli assi stradali, non minore di ml. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di ml. 10 dalle stalle.

Tutti questi serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività zootecniche devono essere realizzati con materiale impermeabile e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella Decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- la capacità della vasca sarà determinata dal tipo di specie allevata, dal n. dei capi e dalla stabulazione adottata. Tali criteri sono adottati dal Dipartimento di prevenzione in occasione della formulazione del parere igienico sanitario. E' richiesto uno svuotamento almeno semestrale;
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 80; platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta.

Art. 19

Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato, il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie, sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle stagioni autunno inverno; nei mesi estivi (luglio – agosto) il trasporto potrà avvenire solamente prima delle ore 9.00 e dopo le ore 20.00, e comunque esclusivamente qualora la temperatura non superi i 25°C. I carri adibiti al trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare dispersioni.

E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti.

Le imprese ed i privati che provvedono per conto proprio o per conto terzi al trasporto dei liquami estratti dalle concimaie devono operare nel rispetto della normativa vigente in materia.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525)

Art. 20

Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse solo a condizione che l'acqua vi abbia un conveniente ricambio o che non si producano impaludamenti. Sono comunque vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze tossiche non degradabili o tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati. Lo spargimento sul suolo di materiale putrescibile di qualunque natura o di materiale pulvulento a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici come lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli, tenendo conto anche della direzione dei venti. Dovrà altresì essere assicurata l'impossibilità d'immissione e percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali.

Il numero degli spargimenti e la quantità di materiale impiegato in ogni spargimento dovranno essere stabiliti tenendo conto della natura del terreno e del materiale usato.

I terreni utilizzati per raccogliere i liquami dovranno essere ubicati ad una distanza dai fabbricati di civile abitazione non inferiore a m. 30. In ogni caso, eseguite le operazioni di spandimento, i terreni dovranno essere arati nella stessa giornata.

Dovrà essere rispettata comunque l'eventuale Ordinanza emessa per l'uso di presidi sanitari e concimazione dei terreni, contenente apposite fasce orarie di spandimento e le distanze minime dalle abitazioni.

Per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici soggetti a comunicazione si applica quanto previsto dall'art. 38 del D.L.vo N. 152/1999.

Gli irrigatori installati lungo le aree pluviali o prospicienti le strade sia comunali che provinciali devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata.

- TITOLO III -

AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 21

Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e per gli allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni del Responsabile del Dipartimento di prevenzione.

Art. 22

Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio, caccia e pesca. Possono accedere e transitare nei fondi altrui, le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture.

Art. 23

Accensione di fuochi

Le ramaglie ed i residui del taglio di siepi, arbusti e simili, vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati previa comunicazione all'ufficio comunale di vigilanza. Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario un intervento degli organi di vigilanza (Polizia comunale) cui è demandato il controllo delle operazioni di combustione dei residui vegetali. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

L'accensione di fuochi non potrà avvenire nell'ambito delle zone residenziali all'interno dei centri abitati e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati; pertanto, dopo opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona fino a che il fuoco sia spento.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 24

Fossi e bacini di raccolta dell'acqua

La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli o industriali deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile servizio urbanistica, il quale darà anche le necessarie indicazioni sulle caratteristiche tecniche di sicurezza.

Art. 25

Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale le acque di fondi superiori, non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e la esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni ai terreni vicini o alle strade.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 26

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati e sfalciati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 27

Distanze per fossi, canali e alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine o dal ciglio stradale.

Per gli alberi di medio fusto invece l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 28

Mantenimento dei fossi

I proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico non asfaltate, quando questi pendono verso il fosso stradale, sono tenuti a mantenere un ciglio con erba di almeno 1 m., in modo che la terra appena lavorata non affluisca nel fosso nel caso di grandi acquazzoni; se la terra dovesse riempire in tutto o in parte il fosso, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo nel più breve tempo possibile.

Nel caso non ci siano fossi o canali i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla sede stradale non asfaltata.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 29

Recisione di rami protesi e di radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade compresi i marciapiedi nonché tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le radici.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 30

Pulizia di marciapiedi e cunette

I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione, costantemente potate, tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale di almeno 1 metro e in altezza dal suolo di almeno m. 2.

In presenza di marciapiede deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto e in altezza per almeno m.2,50.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti di cui al c. 1 di tenere puliti il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

Art. 31

Pulizia di fondi adiacenti le strade ed aree pubbliche

I proprietari di fondi adiacenti le strade e le aree pubbliche sono tenuti alla seguente disciplina:

- sfalcio dell'erba nei prati, nei campi e pulizia del bosco per ml. 5 in pianura e nel fondovalle delle strade comunali, provinciali e statali;
 - Sfalciatura dell'erba e pulizia del bosco per ml. 5 sulle strade comunali in montagna;
 - sfalcio dell'erba e pulizia delle erbacce nelle particelle site nell'ambito dei borghi e alla loro periferia per ml. 10;
 - sistemazione ordinata delle cataste di legna lungo le strade, nei borghi e nei cortili.
- (Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 32 Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche e di uso pubblico, anche provviste di fossi, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e del fosso, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capezzagne di regola devono avere una profondità non inferiore a m. 2 dal ciglio stradale.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 metro, in senso parallelo alla direzione dell'aratura, dalla strada e dall'argine di fossi e canali di scolo adiacenti le strade.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare o insudiciare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 33 Strade vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per l'intera larghezza.

Gli accessi e le pertinenze sono disciplinate dal codice della strada.

E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 34 Spigolatura

Senza consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare i fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma, deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 35 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che

di ripristino (rimboschimenti e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 36

Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt.41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive modifiche.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 37

Pascolo abusivo

Secondo quanto disposto dall'art. 15 e 184 del D.L.gs. 285/92 è vietato; condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali; fare scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.

(Sanzione amministrativa come previsto dal suddetto Decreto Legislativo)

Art. 38

Trasporto di terra ed altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia del suolo pubblico.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 39

Attraversamento dell'abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo strade pubbliche quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad un altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o di mandrie, dovranno avere cura di impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente la larghezza di metà carreggiata. Non è ammessa la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 40

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II e III e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza

all'Autorità Giudiziaria. Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

- TITOLO IV -
MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 41
Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione dei filari di alberi e/o arbusti, siepi, ritombamenti di canali, spianamenti, ecc.) dovrà essere rispettata la vigente normativa prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

Art. 42
Ambiti naturali tutelati

All'interno dei parchi naturali e delle aree di rilevante interesse ambientale di cui alle L.R. 42/96 e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti e le norme di attuazione specifici propri dei piani attuativi previsti per tali aree. Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni ed esterne all'ambito tutelato.

- TITOLO V -
AMBITI BOSCHIVI

Art. 43
Definizione

La definizione di bosco è data dall'art.3 della L.R. 22/82 come modificato dall'art. 72 della L.R. 34/97.

Art. 44
Utilizzo delle superfici boscate

L'utilizzazione delle superfici boscate di cui al precedente art. 42, si attuerà a norma delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia, salvo eventuali norme più restrittive contemplate dalla vigente normativa urbanistica.

- TITOLO VI -
MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO/SANITARI

a) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 45
Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente qualunque caso di malattia

infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento Di Polizia Veterinaria 08.02.1954 n. 320 e successive integrazioni.

Art. 46

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovrà, provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni contenute nella normativa specifica. (Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 47

Distruzione di animali morti

La distruzione di animali morti deve avvenire in conformità alle prescrizioni del D.L.vo 508/92, del regolamento di polizia veterinaria e leggi relative alle singole cause di malattia. La non ottemperanza alle norme è sanzionata dalle leggi specifiche.

Art. 48

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate, osservando i criteri indicati nell'art. 16 del presente Regolamento.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o da altre materie. E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art.49

Impiego di mangimi medicati

L'allevatore deve comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente l'inizio del trattamento con mangimi contenenti coccidiostatici. Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento.

La somministrazione di mangimi medicanti deve sottostare alle disposizioni della specifica legislazione vigente.

b) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 50

Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con L'Ispettorato

Provinciale per L'Agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico Regionale, impartisce, di volta in volta, le disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.06.1931 n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700, e modificati con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare alla Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 51

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione in violazione alla normativa vigente in materia.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 52

Misure contro la propagazione della piralide

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 06.12.1950).

c) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 53

Norme generali

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. n. 1255/68 e D.M. n.217/91.

Chi impiega tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.

In esecuzione del Decreto Assessorile n. 3385 del 20.10.1984 è vietato effettuare sul territorio del Friuli Venezia Giulia trattamenti con fitofarmaci a frutteti durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti utili.

E' vietato dopo l'effettuazione dei trattamenti scaricare eventuali residui o lavare i recipienti usati, in canali, fossi, risorgive o altri luoghi in cui possano derivare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea ecc.

E' altresì vietata da cultura di piantagioni transgeniche.

Art. 54

Modalità d'impiego di presidi sanitari

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi (I, II e III classe), fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentito solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.
4. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
5. in aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
6. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA (O TERRENO) TRATTATO CON PRESIDII SANITARI".
7. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua , pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
8. E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.
9. E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 55

Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari

Il titolare del patentino per l'uso di suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso. In particolare deve curare che:

- il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuale per gli addetti;
- le etichette e i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
- osservare il divieto assoluto di utilizzo di presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi entro una distanza di m.100 dalle abitazioni;
- il trattamento di terreni e colture con presidi sanitari (diserbanti, insetticidi, fungicidi, geodisinfestanti ecc.) deve essere effettuato in calma di vento evitando le ore più calde della giornata;
- sia adottata ogni cautela per evitare che, irrorando colture attigue ad abitazioni o a strade, queste vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano dannose o soltanto moleste;
- qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di detta nube in proprietà o colture altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di carenza dei prodotti impiegati;
- durante il trattamento e durante l'intervallo di inagibilità venga apposto il divieto di accesso alle aree trattate per le persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati. A tal fine si dovranno apporre cartelli, in numero sufficiente, con la dicitura e l'avvertenza "**COLTURA TRATTATA CON PRESID SANITARI**";
- controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione;
- gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici;
- i contenitori dei prodotti usati vengano conferiti ad appositi centri di distribuzione ed in caso di loro mancanza vengano smaltiti con metodi approvati dal Settore Igiene Pubblica (D.L.vo n.22/1997 e norme successive).

Tutti gli accorgimenti sopra specificati devono essere osservati anche nelle fasi di preparazione e utilizzazione dei presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, ad eccezione della distanza che viene ridotta del 50%.

Essendo questi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custodia, l'eventuale inosservanza delle cautele sopra prescritte sarà imputata all'operatore c/o all'acquirente del presidio sanitario.

(Sanzione amministrativa da € 103,50 (L. 200.403) a € 619,50 (L. 1.199.519)).

Art. 56

Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Autorizzazione

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente sulla base delle norme amministrative impartite dalla Regione, sentite le Autorità agricole locali, caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

- TITOLO VII - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 57

Definizione

Per agricoltura biologica s'intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico/chimici normalmente rintracciabili in natura, come da Regolamento CE 2092/91. Sono da considerarsi biologiche, tutte quelle tecniche e metodologie produttive che favoriscono processi biologici compatibili con quelli già presenti in natura e tali da rendere minima la perturbazione dei complessi meccanismi fisico/chimici e biologici attivi nel suolo, nelle piante e negli animali.

Art. 58

Tutela delle aree destinate

I titolari di patentino per l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art. 55 e 56 del presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verificano sconfinamenti della sostanza tossica.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza di una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Sarà cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", se del caso, "SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE".

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 59

Concimazione biologica

E' ammessa sia la concimazione organica che quella minerale naturale.

Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di m. 80 dall'ambito urbano.

All'interno di esso sono ammessi piccoli depositi in appositi contenitori reperibili sul mercato a norma di legge per esclusivo uso del composter destinati ad un uso familiare in orti e giardini.

In ogni caso tutte le operazioni di produzione, trasporto e utilizzo del "compost" devono essere tali da non recare disturbo alla popolazione.

Le concimaie di cui al comma 3 devono essere regolarmente autorizzate dal Responsabile ufficio urbanistica.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 60

Limitazioni nel caso di trattamento biologico contro erbacce e parassiti

Nell'uso di mezzi biologici di lotta contro erbacce e parassiti si osserva che:

- nel diserbo sono preferibili i metodi preventivi (miglioramento dell'attività biologica del suolo, pratica di rotazioni, fasi di lavorazione superficiale distanziate), meccanici (zappatura meccanica) o termici (mediante bruciatori a propano);
- nella lotta contro i parassiti sono preferibili i preparati a base di piante o essenze di piante, insetticidi vegetali, fungicidi a base di zolfo e rame;

particolari cautele dovranno essere adottate nel caso della lotta biologica (distruzione di un parassita attraverso uno dei suoi nemici naturali) in considerazione del particolare rischio d'introdurre specie animali o vegetali non indigene.

TITOLO VIII – ULTERIORI DIVIETI

Art. 61

Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- eseguire la pulizia di animali;
- lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto.

Resta altresì vietato:

- condurre animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi;
- introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande;

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525), dovranno provvedere alla rimessa in pristino o al risarcimento dei danni.

- TITOLO IX -
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 62

Custodia e detenzione di cani o altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle altre persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Per quanto attiene l'abbandono di animali si applica la Legge Nazionale N. 473/1993 e la Legge Regionale N. 39/1990.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 63

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere muniti di collare, e dovranno essere tenuti con solido ed adeguato guinzaglio; tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti e senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

(Sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 258.50 (L. 500.525).

Art. 64

Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale dell'A.S.S. competente a ciò addetto. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 65

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi, molestie o sofferenze.

E' fatto assoluto divieto di cedere i cani e altri animali, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.
(Sanzione amministrativa da € 103,50 (L. 200.403) a € 619,50 (L. 1.199.519).

- TITOLO X - PENALITA'

Art. 66

Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale.

Organo competente all'irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio con funzioni dirigenziali.

Quando la violazione costituisce reato ed è previsto dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto della Magistratura ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Quando la violazione non è prevista dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli secondo le norme di cui alla Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e/o della normativa specifica eventualmente disciplinante la materia.

Art. 67

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio. Recidiva

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio con funzioni dirigenziali può ordinare la rimessa in pristino e disporre, ricorrendone gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

In caso di recidiva i valori minimo e massimo delle sanzioni vengono raddoppiati.

Art. 68

Inottemperanza di ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Responsabile del Servizio con funzioni dirigenziali in attuazione del suddetto regolamento o alle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, nonché dalla normativa prevista dallo Statuto comunale, fatti salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p.p. ed altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,50 (L. 99.717) a € 516,50 (L. 1.000.083).

Art. 69

Pagamento in misura ridotta (oblazione)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.689/91 entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 70
Risarcimento dei danni

Qualora il fatto abbia recato danni a terzi, l'Autorità comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di pagamento in misura ridotta se il contravventore non aderisca alle eque richieste del danneggiato.

Nel caso in cui il fatto abbia recato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 71
Procedimento ingiuntivo

Qualora non sia stata fatta domanda di oblazione o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza di pagamento cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva ai sensi degli artt. 18 e ss. della L. 689/91.

Art. 72
Sequestro di mezzi e materiali che hanno causato l'infrazione

Il pubblico ufficiale, all'atto di accertare l'infrazione, procede al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione, o che ne siano il prodotto, nonché acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.

Si procede ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della L. 689/91

Art. 73
Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla violazione commessa;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di trenta giorni e si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Trascorso detto termine, e in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Responsabile del Servizio può decretare la revoca dell'atto autorizzativo.

- TITOLO XI -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore come previsto dallo Statuto comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il suddetto regolamento non potrà avere effetto che per l'avvenire.

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

----- REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE